Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 agosto 1964, n. 1219.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Storia delle dottrine politiche;
Storia di Trieste e della Regione Giulia;
Filologia greco-latina.

Gli insegnamenti complementari di « Filologia latina » e di « Filologia greca » sono soppressi.

Art. 45. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti quelli di:

Istituto di studi bizantini e neo-ellenici.

Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna.

L'Istituto di « Storia dell'arte antica e moderna » è soppresso.

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico biologico) sono aggiunti quelli di:

Chimica teorica;
Strutturistica chimica;
Chimica organica superiore;
Complementi di matematiche.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Statistica;
Embriologia sperimentale;
Citologia.

Art. 76. — La parte riguardante gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria civile (edile, idraulica e trasporti) è abrogata e sostituita dal seguente:

Per la laurea in Ingegneria civile, comuni alle tre sezioni:

1) Architettura tecnica I;
2) Architettura tecnica II;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
5) Elettrotecnica;
6) Fisica tecnica;
7) Idraulica;
8) Meccanica applicata alle macchine e Macchine;
9) Scienza delle costruzioni I;
10) Scienza delle costruzioni II;
11) Tecnica delle costruzioni;
12) Topografia.
13) Tecnologie dei materiali e chimica applicata.

Per la sezione edile:

14) Architettura e composizione architettonica;
15) Progettazione integrale;
16) Tecnica urbanistica;

e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti:

per l'indirizzo a):

17) Pianificazione urbanistica;
18) Storia delle tecniche architettoniche;
19) Storiografia e critica dell'architettura;

per l'indirizzo b):

17) Tecnica delle costruzioni II;
18) Tecnica delle fondazioni;
19) Storia delle tecniche architettoniche.

Per la Sezione idraulica:

14) Estimo ed economia;
15) Impianti speciali idraulici;
16) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
17) Geotecnica;

e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti:

Per l'indirizzo a):

18) Complementi di costruzioni idrauliche;
19) Costruzioni marittime.

Per l'indirizzo b):

18) Complementi di costruzioni idrauliche;
19) Idraulica agraria.

Per la Sezione trasporti:

14) Estimo ed economia;
15) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
16) Tecnica ed economia dei trasporti;

e costituiranno gruppi di indirizzi i seguenti insegnamenti:

Per l'indirizzo a):

17) Tecnica del traffico e della circolazione;
18) Geotecnica;
19) Trazione elettrica.

Per l'indirizzo b):

17) Tecnica delle costruzioni II;
18) Costruzioni marittime;
19) Tecnica delle fondazioni.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1220.

Istituzione di un corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari nella Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Milano, relative alla istituzione presso la Facoltà di agraria del Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari;

Riconosciuta la necessità ai fini di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico delle Facoltà di agraria di approvare le proposte anzidette;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso le Facoltà di agraria può essere istituito il Corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto Corso di laurea, la durata e l'ordinamento del Corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « Laurea in scienze delle preparazioni alimentari ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di agraria rilascia anche la laurea in Scienze delle preparazioni alimentari.

Dopo la tabella XXXI annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella annessa al presente decreto, che assume il numero XXXI *bis*.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1964-65 è istituito presso la Facoltà di agraria dell'Università di Milano il Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università anzidetta è conseguentemente modificato nel senso che dopo l'art. 51 è inserito un nuovo articolo che assume il n. 52, contenente l'ordinamento del Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari conforme a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 103. — VILLA

TABELLA XXXI *bis*

LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI

Titolo di ammissione:

diploma di maturità classica o di maturità scientifica;

diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari e per geometri.

Durata del corso: cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi di applicazione.

BIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI

Insegnamenti fondamentali:

1) Morfologia e fisiologia vegetale;
2) Botanica sistematica ed applicata;
3) Matematica;
4) Fisica;
5) Chimica generale ed inorganica;
6) Morfologia e fisiologia animale;
7) Chimica organica (biennale);
8) Chimica fisica;
9) Chimica analitica (biennale);
10) Microbiologia e immunologia.

TRIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE

Insegnamenti fondamentali:

1) Zootecnica generale;
2) Biochimica generale;
3) Igiene;
4) Patologia animale e ispezioni delle carni;
5) Analisi chimica dei prodotti alimentari;
6) Industrie alimentari (biennale);
7) Igiene degli alimenti;
8) Microbiologia industriale;
9) Enzimologia;
10) Fisiologia della nutrizione e razionamento.

Insegnamenti complementari:

1) Tossicologia bromatologica e Tecnopatia agraria;
2) Fitofarmaci (semestrale);
3) Tecnica delle applicazioni frigorifiche (semestrale);
4) Tecnica delle conserve alimentari;
5) Approvvigionamenti e Mercato.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

A giudizio della Facoltà i corsi biennali di Chimica organica e di Chimica analitica potranno anche essere svolti per la prima parte nel biennio propedeutico e per la seconda parte nel triennio di applicazione.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti fra quelli complementari.

I due insegnamenti complementari di cui ai suindicati numeri 1) e 5) si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1221.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma di Santa Maria del Ponte in Bussi sul Tirino (Pescara).

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° settembre 1963, integrato con due dichiarazioni dell'11 maggio 1964, relativo alla erezione della Curazia autonoma di Santa Maria del Ponte in Bussi sul Tirino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro, n. 188, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1222.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco Caracciolo in Chieti.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 27 ottobre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 28 aprile e 16 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco Caracciolo in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1964, n. 1223.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Ospitaliere Missionarie di Nostra Signora dei Dolori.

N. 1223. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Ospitaliere Missionarie di Nostra Signora dei Dolori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1964

Nomina di componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spetanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto dott. Carmelo Oneto di S. Lorenzo, in sostituzione del dottor Otello De Gennaro, che ha cessato dall'incarico, a decorrere dal 10 settembre 1964;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 1964, il prefetto dottor Carmelo Oneto di S. Lorenzo è nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1964
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 190

(10070)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1964.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, loro ripartizione in gruppi e caratteristiche di ciascuna varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

La denominazione della varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con indicazioni delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1963-64, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1964
Registro n. 16, *foglio n.* 1. — PAMPALLONA

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Balilla	Balilla
Balilla a grana grossa o Balilla G. G.	Balilla a grana grossa o Balilla G. G.
Americano 1600	Americano 1600
Pierrot	Pierrot
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Ardizzone Stirpe 136	Ardizzone o Stirpe 136
Maratelli	Maratelli
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
R. Bersani o R. B. R. B. 265	R. Bersani o R. B.
Razza 77 o R. 77 Rizzotto Rizzotto 76/6 Rizzotto 264	Razza 77 o Rizzotto
Vialone	Vialone
Italpatna	Italpatna
Razza 82	Razza 82
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino:*
Arborio S. Domenico	Arborio o S. Domenico
Carnaroli	Carnaroli

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:

Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla G. G.:

Comune - semilungo - semitondo - medio - parla laterale poco estesa - striascia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Americano 1600:

Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:

Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa norbale - sezione schiacciata.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:

Semifino - semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Stirpe 136:

Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:

Fino - lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

R. Bersani o R. B.:

Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

R. B. 265:

Fino - lungo - affusolato - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Razza 77 *o R.* 77:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rizzotto:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 76/6:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 264:

Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale-laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Fino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Italpatna:

Fino - lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Razza 82:

Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:

Superfino - molto lungo - semitondo - molto grosso perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato testa oblunga - sezione schiacciata.

S. Domenico:

Superfino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Superfino - molto lungo - semiaffusolato - molto grosso - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificato.
Grane gessate	3,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	0,80 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Gruppo semifino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %
Grane gessate	3,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	0,80 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Limitatamente alla varietà Vialone nano la tolleranza di impurità varietali è elevata al 10 %, solo nel caso che sia presente almeno nella misura del 5 % riso di varietà Vialone.

Gruppo fino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %
Grane gessate	3,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	0,80 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Gruppo superfino

Grane striate rosse	10,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grane gessate	3,00 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	0,80 %	
Grane macchiate	0,20 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3,00 %	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) presenza di sostanze minerali e (o) organiche incommestibili fino allo 0,1 per mille,

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili fino all'uno per mille.

Nelle varietà vendute come sottotipo, le tolleranze di corpi stranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino al quattro per mille.

NOTE GENERALI

1. I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiore al 10 % debbono essere venduti come « Risi Ostigliati » senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo

La dichiarazione di riso Ostigliato deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10 %.

3. Nei risi sottotipo è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo Comune o Originario.

5. Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

a) *Grane striate rosse.* — Sono grane striate rosse quelle granelle che presentano, secondo diversa intensità e tonalità, alcune striature longitudinali di colore rosso dovute a residui di pericarpo.

b) *Disformità naurali.* — Nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

c) *Impurità varietali.* — Per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

d) *Riso spuntato.* — Per riso spuntato si intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

e) *Rottura.* — Per rottura si intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

f) *Gessato.* — Sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose; oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

g) *Vaiolato* — Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di coloro scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

h) *Ambrato.* — E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

i) *Macchiato.* — E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno ecc.). Si calcolano come macchia anhe le striature nere profonde. Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruno-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolata alla stregua del giallo.

l) *Giallo.* — E' gialla la granella che ha modificato sostanzialmente anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

(10184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1964.

Nomina del Vice Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme relative al Vice commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1958, con cui fu nominato a tale carica il prefetto dott. Francesco Puglisi;

Decreta:

Il prefetto dott. Francesco Puglisi cessa, a decorrere dal 20 agosto 1964, dalle funzioni di Vice Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, che vengono assunte, dalla stessa data dal prefetto dottor Augusto Bianco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1964
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24

(10144)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1964.

Autorizzazione al comune di Serramanna a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 11 ottobre 1963, numero 162, del comune di Serramanno;

Vista la decisione con la quale la Regione autonoma della Sardegna, Comitato controllo di Cagliari, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 36.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Serramanna un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Antonio Zurrida, il comune di Serramanno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 36.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Serramanna un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.270.000 annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 36.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni dieci con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Serramanna, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Registro n. 16, foglio n. 91

(9968)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1964.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Letta la nota 2 ottobre 1964, n. 1952, del Presidente della Corte di appello di Caltanissetta con la quale chiede che, in sostituzione del dott. Ingrassia Guido, presidente supplente della Commissione presso detta Corte, trasferito altrove, sia nominato il dott. Busacca Angelo, magistrato di appello presso la stessa Corte;

Poichè occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Busacca Angelo, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Caltanissetta, in sostituzione del dott. Ingrassia Guido.

Roma, addì 31 ottobre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1964
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 173. — GALLUCCI

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304 che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Nocera Inferiore, Eboli, Contursi, Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana, Rocca d'Aspide, Laurino, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Salerno, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 14 novembre 1964 sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno.

Art. 2.

Con la stessa data del 14 novembre 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Nocera Inferiore, con sede in comune di Nocera Inferiore, comprendente i territori dei comuni di Nocera Inferiore, Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Nocera Superiore, Mercato San Severino, Siano, Bracigliano, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.619 e di terreno coltivato di Ha. 16.239;

2) Eboli, con sede in comune di Eboli, comprendente i territori dei comuni di Eboli, Serre, Postiglione, Campagna, Albanella, Altavilla Silentina, Sicignano degli Alburni, per una superficie agraria forestale di Ha. 53.826 e di terreno coltivato di Ha. 44.141;

3) Contursi, con sede in comune di Contursi, comprendente i territori dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano al Monte, per una superficie agraria forestale di Ha. 38.137 e di terreno coltivato di Ha. 29.548;

4) Sala Consilina, con sede in comune di Sala Consilina, comprendente i territori dei comuni di Sala Consilina, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Polla, San Rufo, Atena Lucana, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro, Salvitelle, Auletta, Caggiano, Petina, Pertosa, per una superficie agraria forestale di ettari 45.689 e di terreno coltivato di Ha. 35.948;

5) Montesano sulla Marcellana, con sede in comune di Montesano sulla Marcellana, comprendente i territori dei comuni di Montesano sulla Marcellana, Padula, Buonabitacolo, Casalbuono, Sanza, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.056 e di terreno coltivato di Ha. 21.517;

6) Rocca d'Aspide, con sede in comune di Rocca d'Aspide, comprendente i territori dei comuni di Rocca d'Aspide, Castel San Lorenzo, Aquara, Bellosguardo, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Corleto Monforte, Castelcivita, Controne, Roscigno, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.417 e di terreno coltivato di Ha. 25.896;

7) Laurino, con sede in comune di Laurino, comprendente i territori dei comuni di Laurino, Valle dell'Angelo, Piaggine, Sacco, Stio, Campora, Magliano Vetere, Felitto, Monteforte Cilento, Trentinara, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.022 e di terreno coltivato di Ha. 22.892;

8) Agropoli, con sede in comune di Agropoli, comprendente i territori dei comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento, Laureana Cilento, Lustra, Rutino, Prignano Cilento, Cicerale, Capaccio, Giungano, San Mauro Cilento, Sessa Cilento, Castellabate, Montecorice, Perdifumo, Serramezzana, Torchiara, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.208 e di terreno coltivato di Ha. 33.215;

9) Vallo della Lucania, con sede in comune di Vallo della Lucania, comprendente i territori dei comuni di Vallo della Lucania, Ceraso, Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia, Gioi, Casalvelino, Salento, Castelnuovo Cilento, Orria, Perito, Pisciotta, Ascea, San Mauro la Bruca, Cuccaro Vetere, Futani, Stella Cilento, Omignano, Pollica, Rofrano, Laurito, Montano Antilia, per una superficie agraria forestale di Ha. 54.879 e di terreno coltivato di Ha. 40.956;

10) Sapri, con sede in comune di Sapri, comprendente i territori dei comuni di Sapri, Vibonati, Santa Marina, Ispani, Torraca, Tortorella, Casaletto Spartano, Morigerati, San Giovanni a Piro, Caselle in Pittari, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, Torre Orsaia, Alfano, Centola, Camerota, per una superficie agraria forestale di Ha. 50.467 e di terreno coltivato di Ha. 39.880.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9995)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Ariano Irpino, Vallata, Sant'Angelo dei Lombardi, Calitri, Mirabella Eclano, Cervinara;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Avellino, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 14 novembre 1964 sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino.

Art. 2.

Con la stessa data del 14 novembre 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Ariano Irpino, con sede in comune di Ariano Irpino, comprendente i territori dei comuni di Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Savignano di Puglia, Villanova del Battista, Zungoli, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.262 e di terreno coltivato di Ha. 33.074;

2) Vallata, con sede in comune di Vallata, comprendente i territori dei comuni di Vallata, San Sossio Baronia, San Nicola Baronia, Castel Baronia, Carife, Trevico, Scampitella, Vallesaccarda, Bisaccia, Lacedonia, Monteverde, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.033 e di terreno coltivato di Ha. 25.185;

3) Sant'Angelo dei Lombardi, con sede in comune di Sant'Angelo dei Lombardi, comprendente i territori dei comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Guardia Lombardi, Morra, Torella Lombardi, Lioni, Teora, Nusco, Cassano Irpino, Montella, Bagnoli Irpino, Caposele, Calabritto, Senerchia, per una superficie agraria forestale di Ha. 57.075 e di terreno coltivato di Ha. 29.126;

4) Calitri, con sede in comune di Calitri, comprendente i territori dei comuni di Calitri, Andretta, Aquilonia, Cairano, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza, per una superficie agraria forestale di ettari 25.503, e di terreno coltivato di Ha. 18.061;

5) Mirabella Eclano, con sede in comune di Mirabella Eclano, comprendente i territori dei comuni di Mirabella Eclano, Bonito, Melito Irpino, Grottaminarda, Flumeri, Taurasi, Sant'Angelo all'Esca, Fontanarosa, Gesualdo, Frigento, Sturno, Luogosano, Paternopoli, Villamaina, Sant'Arcangelo Trimonte, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.890 e di terreno coltivato di Ha. 26.584;

6) Cervinara, con sede in comune di Cervinara, comprendente i territori dei comuni di Cervinara, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Capriglia Irpina, Grottolella, Altavilla Irpina, Tufo, Chianche, Torrioni, Petruro Irpino, Montefusco, Santa Paolina, per una superficie agraria forestale di Ha. 15.473 e di terreno coltivato di Ha. 10.149.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9994)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte

le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Cancello ed Arnone, Capua, Piedimonte d'Alife, Sessa Aurunca, Vairano Patenora (Scalo);

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Caserta, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 14 novembre 1964, sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta.

Art. 2.

Con la stessa data del 14 novembre 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caserta ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Cancello ed Arnone, con sede in comune di Cancello ed Arnone, comprendente i territori dei comuni di Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Castel Volturno, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Villa Literno, per una superficie agraria forestale di ettari 25.785 e di terreno coltivato di Ha. 25.081;

2) Capua, con sede in comune di Capua, comprendente i territori dei comuni di Capua, Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Francolise, Giano Vetusto, Pastorano, Pignataro Maggiore, Rocchetta e Croce, San Tammaro, Sparanise, Teano, Vitulazio, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.233 e di terreno coltivato di Ha. 30.027;

3) Piedimonte d'Alife, con sede in comune di Piedimonte d'Alife, comprendente i territori dei comuni di Piedimonte d'Alife, Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Castello d'Alife, Dragoni, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Polito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, per una superficie agraria forestale di Ha. 48.599 e di terreno coltivato di Ha. 31.274;

4) Sessa Aurunca, con sede in comune di Sessa Aurunca, comprendente i territori dei comuni di Sessa Aurunca, Carinola, Falciano del Massico, Galluccio, Mondragone, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, per una superficie agraria forestale di Ha. 43.810 e di terreno coltivato di Ha. 37.622;

5) Vairano Patenora (Scalo), con sede in comune di Vairano Patenora (Scalo), comprendente i territori dei comuni di Vairano Patenora, Caianello, Capriati a Volturno, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Pietravairano, Pratella, Prata Sannita, Presenzano, Riardo, Roccaromana, San Pietro Infine, Tora e Piccilli, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.833 e di terreno coltivato di Ha. 28.182.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9992)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Acerra, Giugliano in Campania, Somma Vesuviana, Castellammare di Stabia, Ischia, Nola;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Napoli, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 14 novembre 1964 sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli.

Art. 2.

Con la stessa data del 14 novembre 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Acerra, con sede in comune di Acerra, comprendente i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, per una superficie agraria forestale di Ha. 10.155 e di terreno coltivato di Ha. 10.155;

2) Giugliano in Campania, con sede in comune di Giugliano in Campania, comprendente i territori dei comuni di Giugliano in Campania, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, Quarto, per una superficie agraria forestale di Ha. 11.726 e di terreno coltivato di ettari 11.149;

3) Somma Vesuviana, con sede in comune di Somma Vesuviana, comprendente i territori dei comuni di Somma Vesuviana, Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe

Vesuviano, Sant'Anastasia, Striano, Terzigno, per una superficie agraria forestale di Ha. 13.434 e di terreno coltivato di Ha. 12.259;

4) Castellammare di Stabia, con sede in comune di Castellammare di Stabia, comprendente i territori dei comuni di Castellammare di Stabia, Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Vico Equense, per una superficie agraria forestale di ettari 16.189 e di terreno coltivato di Ha. 10.398;

5) Ischia, con sede in comune di Ischia, comprendente i territori dei comuni di Ischia, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Procida, Serrara Fontana, Anacapri, Capri, Monte di Procida, Bacoli, per una superficie agraria forestale di Ha. 6.497 e di terreno coltivato di Ha. 5.531;

6) Nola, con sede in comune di Nola, comprendente i territori dei comuni di Nola, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, per una superficie agraria forestale di ettari 18.389 e di terreno coltivato di Ha. 16.413.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9991)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis (Udine), ricorrono gli estremi visti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa ad amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge numero 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis (Udine), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(10206)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.

Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa ad amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre — Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine) — sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(10208)

ORDINANZA DI SANITA' 28 ottobre 1964.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 4 del 1963, riguardante le provenienze aeree dalla Birmania e dalla Federazione Malese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della Federazione Malese e della Birmania;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità n. 4 del 1963;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 4 del 1963, concernente l'assoggettamento delle provenienze aeree dalla Birmania e dalla Federazione Malese alle misure profilattiche contro il colera, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1964

(10211) *Il Ministro*: Mariotti

ORDINANZA DI SANITA' 28 ottobre 1964.

Revoca della ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 del 12 gennaio 1961 riguardante le misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze marittime ed aeree da Rio de Janeiro (Brasile).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della città di Rio de Janeiro (Brasile);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista l'ordinanza di sanità n. 1 del 12 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 1 del 12 gennaio 1961, concernente l'assoggettamento delle provenienze marittime ed aeree dalla città di Rio de Janeiro (Brasile) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di porto ed aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1964

(10210) *Il Ministro*: Mariotti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Etnologia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « Etnologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10212)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale stabile di Longarone ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno n. 1. 14.13/24348, Div. I del 24 ottobre 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Longarone, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 600 000 (seicentomila), in titoli, derivante da offerte della sig. Nebuloni Elisa e del sig. Cesari Carlo per l'istituzione di un premio di studio annuale, da conferire ad un alunno meritevole dell'Istituto, intitolato « Premio di studio Elisa Nebuloni Comina ».

(9922)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Renzo Boschetto, nato a Ferrara il 16 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Chimico rilasciatogli dalla Università di Bologna l'8 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(9920)

L'ing. Alberto Bertoli, nato a Firenze il 20 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 1° febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(9921)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Salvatore Cimmino, nato a Napoli il 15 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pisa il 30 giugno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(9915)

Il dott. Vincenzo Tamilia, nato a Larino (Campobasso) il 24 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio conseguito presso l'Università di Parma il 22 febbraio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(9918)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Loreto Aprutino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10102)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Cugnoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10101)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Scalea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.151.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10103)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Lappano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.410.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10106)

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Cassano Ionio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.494.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10107)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10094)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Bisignano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10096)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.292.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10104)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.664.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10105)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10095)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Trebisacce (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10097)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comun di Sante Marie (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.444.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10098)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Sternatia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10099)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Brittoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10100)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Bonefro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10087)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Fragneto Monforte (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.881.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10088)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Tufara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10089)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Venafro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10090)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10091)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Gioia Sannitica (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10092)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Pontelatone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10093)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Caloveto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.451.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10108)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Buonvicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.542.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10109)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Orsogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.284.847, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10110)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Sellia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.123.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10111)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Galatina (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10112)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1964, il comune di Cerignola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 357.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10113)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Cesa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.169.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10114)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Sesto Campano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.271.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10115)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Tavenna (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.402.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10116)

Autorizzazione al comune di San Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di San Polo Matese (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.032.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10117)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.340.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10118)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Villamaina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.224.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10119)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.970.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10120)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Parolise (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.756.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10121)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Salza Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.625.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10122)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Montefredane (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10123)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Mileto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.979.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10124)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Malvito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.857.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10125)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.942.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10126)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10127)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10128)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1964, n. 6392/4296, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1964, (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 364), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e segg., della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 56.101.889 (lire cinquantaseimilionicentounomilaottocentottantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Melissa (Catanzaro), della superficie di ettari 948.84.37 nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale e trasferiti in proprietà all'Opera per al valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 781, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 21.085.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5967/3771 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959), nella misura di L. 35.016.889.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 24.042.057, (lire ventiquattromilioniquarantaduemilacinquantasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 59.055.000 (lire cinquantanovemilionicinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1964 e n. 204 del 21 agosto 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

(9678) p. *Il Ministro*: SCARANTINO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

4239 Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 4 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 21 Industria e commercio, foglio n. 273, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Pietrafitta-Val Nestore », in territorio dei comuni di Piegaro, Panicale e Perugia, provincia di Perugia, accordata per la durata di anni trenta, con decreto ministeriale 14 ottobre 1938, alla Società Mineraria del Trasimeno, è intestata all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L., con sede in Roma, a decorrere dal 1° giugno 1963.

Decreto ministeriale 5 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 22 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale la concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Comero », in territorio dei comuni di Strongoli e Melissa, provincia di Catanzaro, di cui sono titolari in base al decreto ministeriale 4 marzo 1960 i signori Leonida, Aristide, Umberto, Ugo e Aldo Loria, Rodolfo e Ugo Fecarotta e Vincenzo Candela, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 5 ottobre 1964, alla « Meridionale mineraria S.p.a. », con sede legale in Palermo.

Decreto ministeriale 5 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1964, registro n. 22 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale gli eredi od aventi causa dal defunto sig. Francesco Massara, titolare della concessione della miniera di zolfo denominata « Santa Maria al Comero », sita in territorio del comune di Strongoli, provincia di Catanzaro, sono dichiarati decaduti, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 5 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1964, registro n. 22 Industria e commercio, foglio n. 87, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Lago di Lispida », sita in territorio dei comuni di Monselice e Battaglia Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società Incremento turistico e industriale meranese « S.I.T.I.M. » S.p.a., con sede in Bolzano.

Decreto ministeriale 8 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 22 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale la concessione del giacimento di minerali di piombo e zinco denominata « Salafossa », sita in territorio dei comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore, provincia di Belluno, è intestata a decorrere dal 1° gennaio 1964, alla Società mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma.

Decreto del prefetto della provincia di Salerno 6 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 22 ottobre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 03, con il quale alla ditta dott. Pasquale Gagliardi, con sede in Roma, è accordata la concessione per lo sfruttamento di acque minerali nella località denominata « Santo Stefano », del comune di Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 13 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 31 luglio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « Vallone », sita nel territorio di Calenzano, provincia di Firenze, è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Cementizia Val di Marina G. Stefanutti, con sede in Firenze.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 13 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 31 luglio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « La Querce », sita nel territorio di Prato, provincia di Firenze, è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Cementizia Val di Marina G. Stefanutti, con sede a Firenze.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 13 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 31 luglio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale la concessione per marna da cemento denominata « Marinella », sita nel territorio di Calenzano, provincia di Firenze, è intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Cementizia Val di Marina G. Stefanutti, con sede a Firenze.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 21 ottobre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale alla Società in accomandita semplice Luigi Verni, con sede in Cattolica, provincia di Forlì, è accordata per la durata di anni quattro, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla esistente nella località « Torconca », in territorio del comune di Cattolica, provincia di Forlì.

Decreto del prefetto della provincia di Massa-Carrara 1° agosto 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 12 ottobre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale Ronchieri Giuseppe, domiciliato in Marina di Massa, provincia di Massa Carrara, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località « Monte Brugiana », in territorio del comune di Massa, provincia di Massa Carrara, con esclusione della sorgente denominata « Le Prade », attual-

mente della portata di circa litri 200 al minuto primo, di cui è stato riconosciuto il preminente interesse pubblico ai fini della sua utilizzazione per scopo irriguo e per servizi idrici in genere.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 14 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti di Torino il 30 settembre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 50, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Milanese & Azzi, con sede legale in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fontanola Berretta », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 15 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti di Torino il 30 settembre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 51, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per Az. Milanese & Azzi, con sede legale in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Piesante - Cascina Morsella », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 16 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti di Torino il 30 settembre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 48, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per Az. Milanese & Azzi, con sede legale in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fornello », sita in territorio dei comuni di San Giorgio Monferrato ed Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 16 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti di Torino il 30 settembre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 49, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per Az. Milanese & Azzi, con sede legale in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Paola », sita in territorio del comune di Coniolo Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 2 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 75, con il quale l'area della concessione per marna da cemento denominata « Ognoli », sita in comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, di cui è titolare la Soc. a s. prof. B. Sina, con sede in Tavernola Bergamasca, è ridotta, a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha. 4.01.75 ad Ha. 3.24.53.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 27 luglio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale alla Soc. per Az. « Cave e Miniere » (C.E.M.), con sede in Piacenza, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Il Castellaccio » del comune di Morfasso, provincia di Piacenza.

(9930)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1964, registro n. 30, foglio n. 278, è stato respinto perchè infondato il ricorso in via straordinaria prodotto in data 6 agosto 1962 dal signor Di Palma Antonio, già 1° archivista delle Ipoteche avverso la determinazione ministeriale 5 febbraio 1962, n. 47139, con la quale non fu accolta la richiesta del predetto impiegato, intesa ad ottenere la riammissione in servizio a' termini dell'art. 132 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(9938)

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 settembre 1964, concernente la nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli ottenuti nella campagna 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 5 novembre 1964, al terzo comma, in luogo di « Viste le designazioni effettuate dalla Associazione specificata » deve leggersi « Viste le designazioni effettuate dall'Associazione specifica »; all'art. 1, rigo 7, in luogo di « magazzino » deve leggersi « magazzini »; all'art. 1, punto *c*), 9ª Commissione di perizia, rigo 18, in luogo di « effettivo » deve leggersi « supplente »; all'art. 1, punto *c*), 18ª Commissione di perizia, rigo 17, in luogo di « effettivo » deve leggersi « supplente »; all'art. 2, rigo 7, in luogo di « specificata » deve leggersi « specifica »; all'art. 2, punto *a*), 2ª Commissione superiore di perizia, rigo 1, in luogo di « Dorsa dott. Gaetano, ispettore tecnico in servizio » deve leggersi « Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio »; all'art. 2, punto *c*), 1ª Commissione superiore di perizia, rigo 4, in luogo di « 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni, membro » deve leggersi « 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro »; all'art. 2, punto *c*), 2ª Commissione superiore di perizia, rigo 3, in luogo di « Chiesa dott. Luigi, ispettore generale in servizio » deve leggersi « Chiesa dott. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio ».

(9925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Foggia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1964, registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 55, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Foggia.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(9898)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Praia a Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 novembre 1964 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Praia a Mare, avente la superficie di mq. 4850, riportata nel catasto del comune stesso al foglio n. 29, particella n. 40-*c*.

(9933)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Piccola Pesca », con sede in Cagliari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1964, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Piccola Pesca », con sede in Cagliari, costituita in data 21 ottobre 1952 per atto del notaio dott. Arturo Saba ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Dante Gerini.

(9850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 mod. 243 D.P. — Data: 19 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo — Intestazione: Palacardo Aurelio, nato a Sant'Agata di Militello il 14 marzo 1928 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 mod. 241 D.P. — Data: 16 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Parrella Gennaro, nato a Montoro Superiore il 10 agosto 1906 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 mod. 243 D.P — Data: 5 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Fumo Carmela, nata a Pellezzano il 3 maggio 1886 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 mod. 241 D.P. — Data: 23 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Petronella Maria Teresa, nata a Monopoli il 9 novembre 1914 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 373 mod. 241 D.P. — Data 21 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Calabrese Teresa, nata ad Alimena il 13 febbraio 1915 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 196.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11631 mod. 25-A — Data 11 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 mod. cambio Prest. Rif. Fond. 5 % Data: 24 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Petruzzelli Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(9428)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis (Udine), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis;

Dispone:

Il dott. Luigi Celetto è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Attimis - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Attimis, ed i signori Aldo Del Negro, Arbeno d'Attimis e Romano Binutti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2° del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10207)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine);

Dispone:

Il dott. Luigi Celetto è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine), ed i signori Emilio Piccini, Angelo Venuti e Olivo Martinis sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2° del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10209)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova scritta del concorso per esami a venti posti di dattilografo del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 1964.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 15 luglio 1964, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a venti posti di dattilografo del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La prova scritta del concorso nelle premesse specificate avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 17 dicembre 1964, alle ore 8,30.

Roma, addì 27 novembre 1964

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(10205)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione da undici a dodici dei posti messi a concorso per l'avanzamento a consigliere di Legazione fra i primi segretari di Legazione.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1964, n. 2117, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1964, registro n. 222, foglio n. 124, con il quale è stato bandito un concorso di avanzamento ad undici posti di consigliere di Legazione;

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1964, con il quale è stato posto fuori ruolo il consigliere di Legazione Rinieri Paulucci di Calboli Barone;

Considerato di conseguenza che esiste la disponibilità di un ulteriore posto al grado di consigliere di Legazione;

Decreta:

I posti per il concorso di avanzamento di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse sono elevati da undici a dodici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Registro n. 224, foglio n. 135

(10213)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre borse di studio per la frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle Scuole elementari per ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 2, lettere *a*), *b*), e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto presidenziale 4 marzo 1964, n. 292;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di tre borse di studio al quale possono partecipare coloro che, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 (essere privi della vista ed essere in possesso del diploma di composizione o di musica corale e di direzione di coro o di organo o di pianoforte) facciano domanda di ammissione al corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi, che si svolgerà presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di Roma (via Casale San Pio V, n. 60).

Art. 2.

Le domande, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3 dovranno contenere l'esplicita richiesta della borsa di studio e dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro e non oltre quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Le domande, redatte in carta legale e firmate dagli interessati dovranno essere corredate dai documenti seguenti:

a) certificato oculistico da cui risulti che il richiedente è da considerarsi cieco agli effetti delle disposizioni di legge che regolano l'ammissione ai corsi di specializzazione;

b) estratto dell'atto o certificato di nascita;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

d) certificato di sana costituzione fisica.

Dal certificato stesso dovrà risultare che il candidato, anche se affetto da cecità, non ha altra minorazione fisica ed è esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante.

Dal certificato, inoltre, dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà, infine, essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte, in originale o in copia. La copia potrà essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da quello al quale deve essere prodotto il documento o dall'autorità presso la quale l'originale è stato depositato, oppure da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora dai titoli di studio di cui al precedente comma non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione;

f) certificato di residenza.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso Istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi. Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 5.

I requisiti della cittadinanza italiana della buona condotta morale e civile e dell'assenza di precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati da presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 3, coloro che sono già impiegati di una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso sarà compilata un'apposita graduatoria di merito in base ai titoli presentati da ciascun candidato, della quale risulteranno vincitori delle tre borse di studio i primi tre che nella domanda ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Ai predetti tre candidati verranno conferite altrettante borse di studio dell'ammontare mensile lordo di L. 50.000, per gli otto mesi corrispondenti alla durata del corso.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria uno o più concorrenti, compresi tra i vincitori, rinuncino alla frequenza del corso o ne siano dimessi, sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che immediatamente seguano in ordine di graduatoria semprechè ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministero con apposito decreto e sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte 2ª) sarà formata in base ai punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'Istituto « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 9.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione. Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinunce.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che rinuncino alla frequenza del corso potrà aver luogo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti medesimi potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1964
Registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 265

(9984)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « GEORGE EASTMAN » - ROMA

Concorso per titoli per la copertura di due posti di « inserviente » della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE
del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto superiore di odontoiatria G. Eastman in Roma

Visto l'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento dell'Istituto approvato in data 22 settembre 1961;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1964;

Dispone:

E' indetto un concorso per titoli ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato in data 22 settembre 1961, per il conferimento di due posti di « inserviente » della carriera del personale ausiliario del ruolo del personale impiegatizio dell'Istituto, previsto dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla segreteria dell'Istituto non più tardi delle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione al concorso, firmata di proprio pugno dagli aspiranti medesimi e redatta su carta da bollo da L. 200.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è scritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

h) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

i) di avere preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione il certificato di adempimento all'obbligo dell'istruzione elementare superiore (5ª classe).

Per partecipare al concorso occorre avere, alla data di scadenza del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 32, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente o che abbiano famiglia a carico.

Si prescinde dai limiti di età per il personale che alla data del bando di concorso presti servizio di ruolo presso l'Istituto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili ai fini del concorso, con valore decrescente, i seguenti titoli che il candidato, che intende valersene, deve presentare unitamente alla domanda:

a) certificato del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto;

b) certificato di idoneità a precedenti concorsi svolti presso l'Istituto;

c) dichiarazione firmata di essere in possesso della patente di guida per autovetture;

d) servizio prestato presso Enti similari;

e) punteggio del titolo di studio;

f) altri titoli di studio, professionali o di lavoro.

I vincitori del concorso debbono presentare entro trenta giorni, pena di decadenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non debbono essere di data anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi sei verranno nominati in organico.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il presidente: prof. Vittorio PUNTONI

Il direttore: prof. Andrea BENAGIANO

(9861)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentuno posti di procuratore legale di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 26 giugno 1964, avranno luogo in Roma, nel Salone delle conferenze al primo piano della Stazione Termini delle Ferrovie dello Stato (ingresso da via Giolitti, 34) nei giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre 1964, con inizio alle ore 8.

(10185)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/7356 in data 23 marzo 1964, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per otto posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 50 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento degli otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di prima classe in servizio presso l'ufficio di Brescia;

D'Amico dott. Santo, direttore di sezione ff., presso la prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia, primario degli Spedali civili di Brescia;

Fiaccavento dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Salò;

Cominelli Maria Cristina, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 16 novembre 1964

(9999) *Il medico provinciale*: RAFFO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico-sostituto ufficiale sanitario di Voghera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4818 del 5 luglio 1964, con il quale veniva bandito il concorso pubblico al posto di « Medico scolastico-sostituto ufficiale sanitario » presso il comune di Voghera;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Voghera n. 167 in data 5 agosto 1964, con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopracitato:

Bevilacqua Maria . . . . . punti 149,35 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pavia, nonchè del comune di Voghera.

Pavia, addì 12 novembre 1964

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7858 pari data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso al posto di « Medico scolastico-sostituto ufficiale sanitario » presso il comune di Voghera;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Maria Bevilacqua è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pavia e del comune di Voghera.

Pavia, addì 12 novembre 1964

(9863) *Il medico provinciale*: NUCCIOTTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1963, n. 5657, con il quale, tra l'altro, è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1964, n. 3714, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Dalla Pozza Mariano	punti	71,32
2. Volpato Amelio Antonio	»	65,06
3. Agostoni Carlo	»	64,37
4. Bonavolontà Mariano	»	63,83
5. Esposito Luigi	»	63,23
6. Pivetta Giuseppe	»	60,73
7. Atanasio Salvatore	»	60,38
8. Ripoli Renzo	»	59,41
9. Zebellin Faustolo Marcello	»	58,67
10. D'Alba Mauro	»	58,57
11. De Prà Eligio	»	57,60
12. Fincato Giancarlo	»	55,50
13. Michelesi Nicolò	»	54,72
14. Vaglieri Giorgio	»	54,28
15. Oricoli Luigi	»	54,18
16. Causarano Domenico	»	54,13
17. Valentini Luigi	»	54,13
18. Ragagnin Leo	»	54,07
19. Posarelli Valburga	»	53,67
20. Bonvicini Raimondo	»	53,65
21. Berardocco Stenio	»	52,73
22. Pagotto Elia	»	51,24
23. Stefanini Paolo	»	47 —
24. Boni Bruno	»	46 —
25. Latrofa Alberto	»	45,85
26. Burra Luciano	»	45 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 novembre 1964

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1963, n. 5657, con il quale tra l'altro, è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto in pari data n. 5322, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, classificati nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ognuno indicata:

1) Dalla Pozza Mariano: Roncade (1° reparto);
2) Volpato Amelio: Cappella Maggiore (unica);
3) Agostoni Carlo: Giavera - Arcade (Consorziale);
4) Bonavolontà Mariano: Valdobbiadene (2° reparto);
5) Esposito Luigi: Codognè (unica).

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 novembre 1964

Il medico provinciale: CAMPORESE

(10001)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7931 del 31 maggio 1964, con cui sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che la condotta medica del comune di Leni è rimasta vacante per rinunzia del vincitore e che di tutti i concorrenti che seguono in ordine di graduatoria che abbiano richiesto la sede sopraindicata, il concorrente dott. Anastasi Francesco ha dichiarato di accettare la nomina relativa;

Considerato che il predetto dott. Anastasi accettando la nomina per la condotta di Leni, rinunzia per quella in atto occupata nella frazione Ginostra del comune di Lipari;

Visto l'ordine di graduatoria in base al quale, il posto di condotta medica di Ginostra deve essere assegnato al concorrente dott. Antonino Lo Re;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e ogni altra disposizione di legge vigente in materia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto citato in premessa e del decreto n. 11576 del 7 novembre 1964, i seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco del nominativo indicate:

1) Anastasi Francesco, della condotta del comune di Leni;

2) Lo Re Antonino, della condotta della frazione Ginostra del comune di Lipari.

Il presente decreto sarà trasmesso per l'esecuzione ai sindaci di Leni e di Lipari e pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 17 novembre 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(9998)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.